

SCUOLA E LAVORO

S.N.A.O.S. - S.S.S. COSTITUENTI LA F.I.S.

PERCHE' SCIOPERIAMO

FACOLTA' DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI DI VITERBO: un'occasione culturale da potenziare e tutelare

Cercheremo in queste poche righe di dare una risposta e quindi di prevenire la scontata domanda che molti colleghi ci faranno. "Era proprio necessario cominciare a scioperare prima che gli alunni tornassero sui banchi, cioè prima che l'istituzione scuola vera e propria riprendesse a funzionare?".

L'interrogativo ammette una sola risposta secca ed inequivocabile: "SI".

Infatti dobbiamo con rammarico osservare:

— siamo a circa un anno dalla scadenza del contratto (dicembre 1990) e di trattative vere e proprie non se ne parla;

— il governo da parte sua è più impegnato a gestire una campagna elettorale politica già iniziata che si preannuncia come uno dei test elettorali più significativi del dopogerra, che a risolvere i problemi amministrativi ed economici;

— i Sindacati CGIL - CISL - UIL e SNALS sono ormai ridotti al silenzio più assoluto se si eccettua lo "starnuto" del 25 maggio dello SNALS (ci devono tra l'altro ancora spiegare perchè far trattenere ai colleghi una giornata di lavoro!).

In una situazione così evidenziata siamo giunti a tale punto di absurdità che il governo ha la protervia di chiedere ai Sindacati i codici per garantire i servizi pubblici essenziali (legge 146/1990) ma nessun Sindacato chiede conto alla controparte (Governo) il rispetto non solo formale ma sostanziale dell'altra legge dello Stato che prevede tempi e modi ben precisi per assicurare il rinnovo dei contratti di lavoro dei pubblici dipendenti (anche questi — tempi e modi precisi — frutto di conquiste sindacali poi vanificate dalle prassi e dal tempo!).

Ed allora di fronte a questo spettacolo inverosimile non rimangono che due strade: o l'acquiescenza o la ribellione; siamo ovviamente per quest'ultima fattispecie ed in linea con le nostre convinzioni chiamiamo la categoria ad una mo-

bilitazione effettiva ed immediata.

Basta con le parole, le mezze frasi, i silenzi di circostanza, vogliamo subito un contratto di lavoro le cui premesse (ripristino dei rapporti economici con l'Università) sono il

Sarebbe prematuro, a pochi mesi dall'inizio dell'attività della nuova facoltà di conservazione dei beni culturali istituita in Viterbo, esprimere una valutazione di merito sul suo funzionamento. Si può infatti accettare l'opinione di chi dice che importante era partire e che poi, un po' alla volta, si sarebbe provveduto a risolvere i diversi problemi. In questa prima fase ed in tale logica si eviterà

per tanto di avanzare e far proprie le proteste per tutto ciò che non ha funzionato e continua a non funzionare. Bisogna ancora per un poco non essere impazienti e non assillare coloro che hanno il compito di provvedere e che probabilmente stanno già provvedendo. Alcune considerazioni è bene però farle subito perchè esse sono pregiudiziali per la futura struttura organizzativa della facoltà.

La prima considerazione riguarda gli studenti: si tratta prevalentemente di giovani provenienti dai licei, dagli istituti tecnici, dagli istituti magistrali, ma non pochi sono i lavoratori operanti negli enti pubblici, o tecnici del restauro artistico, o insegnanti di scuole medie e medie superiori. Studenti di età diverse, titoli di studio diversi, situazioni economiche e personali diverse, confluiti in una facoltà che allo stato attuale non ha i requisiti legislativi per offrire alcuna seria prospettiva d'inserimento nel mondo del lavoro. Perché tanti giovani, in una società dove il guadagno è il valore fondamentale, si sono iscritti ad una facoltà che da questo punto di vista presenta gravi incertezze? E come si spiega che lavoratori di vario genere, con una sistemazione che in linea di massima non intendono cambiare, sacrificino il proprio tempo libero per frequentare una facoltà e rincorrere lezioni che spesso cambiano di volta in volta orari ed aule e spendano cifre ragguardevoli per pagare tasse, viaggi e libri? La risposta è una sola:

per il grande richiamo culturale che essa rappresenta e non come qualcuno potrebbe pensare per una curiosità, una moda od un provvisorio entusiasmo. E' emerso, in questi mesi, che esiste in molti la coscienza del disastro a cui in Italia i beni culturali, come tante altre cose, vanno incontro, coscienza da cui deriva il conseguente interesse a conoscere modi e criteri e tecniche per poterlo evitare.

Ma l'interesse nasce anche dalla novità che questa facoltà potrebbe rappresentare da un punto di vista di concezione generale del sapere; il quale, come è noto, fu in altri tempi, e forse per plausibili motivi, suddiviso in umanistico e tecnico-scientifico. Distinzione questa non più sostenibile dopo le teorie dell'interdisciplinarietà e dell'unità del sapere, al massimo tollerabile in alcuni casi da un punto di vista pratico ed organizzativo, comunque inaccettabile quando vuol essere premessa per individuare la supremazia di un tipo di sapere sull'altro. La facoltà di conservazione dei beni culturali si presenta, ad un'attenta lettura degli articoli del suo ordinamento didattico e degli insegnamenti previsti, come una facoltà avente accentuate caratteristiche di interdisciplinarietà e costituente pertanto innovazione e progresso sul piano culturale. Così per lo meno la intendono numerosi studenti ed è questo un secondo fondamentale motivo per cui si sono

GIUSEPPE OCCHINI

(continua a pag. 3)

COMUNICATO STAMPA DEL 1 SETTEMBRE 1991

La FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA, VISTA l'inadempienza governativa in merito al Contratto Scuola, scaduto al 31 dicembre 1990,

VISTA altresì la persistente mancanza di riconoscimento alla FIS stessa delle libertà sindacali,

INDICE per il personale della scuola di ogni ordine e grado lo SCIOPERO per le sole attività non di insegnamento (Consigli di classe, Collegio dei docenti, Attività parascolastiche ed extrascolastiche) a datare dal primo giorno successivo alla ripresa del servizio (dopo lo svolgimento degli esami di riparazione, ove previsti dalla normativa) fino al 30 ottobre 1991.

In pari data e con la stessa scadenza è indetto per il personale ATA lo sciopero come astensione da ogni prestazione di lavoro eccedente il normale orario di servizio.

Si è provveduto con lettera a parte in data 9 agosto 1991 a notificare ai Ministri interessati (Funzione Pubblica e Pubblica Istruzione) tale formale decisione da parte della FIS.

frutto di un preciso impegno del contratto precedente (1988).

Non tolleremo e non accetteremo un contratto da due soldi con la scusa che siamo a fine legislatura (prendere o lasciare) tantomeno un rinvio sine die, siamo i soli (come tutti i lavoratori dipendenti) a pagare regolarmente e puntualmente le tasse (gli elenchi nominativi degli evasori resi pubblici dal Ministro Formica nel mese di luglio sono solo la punta di un iceberg!).

E' il momento di dire basta. La riforma sul costo del lavoro e il rinnovo dei contratti del pubblico impiego potrebbero essere l'occasione per un chiarimento di fondo, così da dare una spallata (per l'altra ha provveduto il referendum di giugno) a questa Italia governata da predoni travestiti da democratici.

AGOSTINO SCARAMUZZINO

ELEZIONI SCOLATICHE

Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. e Amm.vi - Div. X

Ordinanza Ministeriale N. 224
del 18 Luglio 19
Prot. N. 1654/10

OGGETTO: elezioni dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli scolastici provinciali.

A seguito delle istruzioni già impartite con la circolare n. 163 del 13 giugno 1991, si dispone che le votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo-istituto, dei consigli di distretto e dei consigli scolastici provinciali, giunti alla scadenza triennale, le votazioni per la costituzione dei consigli di circolo-istituto delle scuole di nuova istituzione e le eventuali elezioni suppletive nei consigli predetti, non ancora scaduti, si svolgano DOMENICA 24 novembre 1991 dalle ore 8 alle 12 e LUNEDI' 25 novembre 1991 dalle ore 8 alle ore 13,30.

Nel territorio delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e nelle province di Trento e di Bolzano, i Provveditori agli studi delle province siciliane, i Sovrintendenti e gli Intendenti scolastici delle province di Trento e di Bolzano, cui la presente ordinanza è diretta per conoscenza, indiranno le elezioni sulla base delle istruzioni che saranno diramate all'uopo dai competenti Assessori alla Pubblica Istruzione, rispettivamente, delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura definitiva dei seggi.

La procedura elettorale, che deve essere avviata con i provvedimenti di indizione delle elezioni dalle SS.LL. e dai direttori didattici o presidi, rispettivamente per i consigli di distretto e per quelli scolastici provinciali e per i consigli di circolo-istituto, almeno 60 giorni prima del giorno delle votazioni, dovrà svolgersi secondo le disposizioni contenute nelle Ordinanze

Ministeriali nn. 215, 216, 217 del 15 luglio 1991 che sostituiscono le OO.MM. 5 ottobre 1976, 24 ottobre 1976 e 25 ottobre 1976 esecutive integrazioni e modificazioni.

Appare utile, nella prospettiva delle elezioni, che i presidi e i direttori didattici promuovano, all'inizio del prossimo anno scolastico, assemblee di genitori, e nelle scuole superiori anche di studenti, per uno scambio di vedute con i docenti e per un aperto dibattito sui programmi di attività, che la scuola intende attuare nel corso dell'anno scolastico 1991/92 e nei due successivi, nei quali resteranno in funzione gli organi che si rinnovano, nella prospettiva anche della definizione del progetto di ampliamento dell'autonomia scolastica. I docenti saranno, inoltre, inviati ad affrontare nel periodo elettorale, insieme agli alunni, le problematiche e i modi della partecipazione alla gestione collegiale della scuola, dedicando specialmente nelle scuole superiori

(continua a pag. 4)

LEGGI - DISPOSIZIONI

LEGGE 30 luglio 1991, n.239.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 182 del 5 agosto 1991.

Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

art.1.

1. L'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, è sostituito dal seguente:

"Art. 39 (Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

— 1. Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma,
addì 30 luglio 1991

COSSIGA

Andreotti, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Formica, Ministro delle
Finanze

Visto il Guardasigilli: Martelli

NOTE

Avvertenza. — Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1: Il R.D. n. 577/1928 reca: "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù dell'art. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare; post-elementare e sulle opere di integrazione".

LEGGE 6 agosto 1991, n. 244.

Gazzetta Ufficiale n. 183

del 6 agosto 1991.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992.

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 giugno

1991, n. 172, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, 22 settembre 1990, n. 265, 24 novembre 1990, n. 343, 23 gennaio 1991, n. 23 e 27 marzo 1991, n. 100.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma,
addì 6 agosto 1991

COSSIGA

Andreotti, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Misasi, Ministro della
pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Martelli

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172

All'Articolo 1, al comma 8, le parole: "è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato fino al 31 ottobre 1992".

Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1-bis. — 1. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, ivi compresi i conservatori e le accademie, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato articolo 2 e, comunque, entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica.

2. Per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica istruzio-

ne, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i posti di insegnamento nei corsi speciali e straordinari delle accademie e dei conservatori, ai fini dell'attivazione per i predetti posti, delle procedure concorsuali di cui al comma 1, previa ridefinizione didattica dei corsi medesimi, da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Il servizio in precedenza prestato per insegnamento o attività che vengono compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui ai commi 1 e 2 è valido sia ai fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli.

4. Nei concorsi per soli titoli indetti in prima applicazione ai sensi del comma 1 si applicano, per l'ammissione ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n.357 del 1989, relativo al requisito del servizio, e dal comma 2 dello stesso articolo 11, relativo al requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico-pratico e ai posti di insegnamento istituiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonchè, per la determinazione dei posti da assegnare ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 357 del 1989.

5. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli da indire alla prima scadenza triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 357 del 1989, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico-pratico.

Art.1-ter. — 1. E' abrogato l'articolo 13-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202".

AVVERTENZA. — Il decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 7 giugno 1991.

A norma dell'art. 15, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 19.

MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

Gabinetto

Roma, 19 luglio 1991
Prot. n. 4328/112/MS
CIRCOLARE N. 22

OGGETTO: Trasmissione ordinanza ministeriale n. 226 del 19 luglio 1991 sulla precedenza assoluta nel conferimento di supplenze annuali temporanee al personale docente.

Si trasmette l'ordinanza ministeriale indicata in oggetto, emanata a seguito della formazione di graduatorie aggiuntive di concorso per soli titoli, di cui all'art. 11, comma 3 del D.L. 357/1989, convertito nella legge 417/1989.

Si segnala alle SS.LL. l'esigenza di dare alla presente ordinanza la massima diffusione, attraverso la pubblicazione all'albo di ciascun Ufficio Scolastico nonchè presso le singole istituzioni scolastiche, in modo da consentire la conoscenza a tutti gli aspiranti interessati.

MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

O. M. n. 226
PROT. N. 432/111/MS
DEL 19 LUGLIO 1991

VISTA l'O.M. n. 356 del 6 dicembre 1988, modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 324 del 27 settembre 1989, n. 106 del 17 aprile 1990 e n. 241 del 19 settembre 1990, contenente disposizioni permanenti relative alla nomina di docenti non di ruolo nelle scuole materne statali, elementari, d'istruzione secondaria ed artistica.

VISTO il D.L. 6 giugno 1991, n. 172, contenente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-92;

RITENUTA la necessità di integrare le disposizioni dell'O.M. permanente sul conferimento delle supplenze, con la normativa introdotta col citato D.L. n. 172/1991;

SENTITE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ORDINA: l'articolo appresso indicato dell'O.M. n. 356 del 6 dicembre 1988 e successive OO.MM. viene modificato con le integrazioni della presente ordinanza.

ART. 1

Dopo il comma 5, inserire i seguenti tre commi:

6. I docenti inclusi in graduatoria nazionale di immissione in ruolo di cui all'art. 8 bis della legge n. 426/1988, nonchè subordinatamente, i docenti inclusi in graduatorie di concorso per soli titoli di cui al D.L. n. 357/1989 convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, hanno diritto di precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee, relativamente a tutte le graduatorie di supplenza in cui figurano inseriti. L'inclusione in graduatoria di immissione in ruolo disposta "con riserva" non dà diritto a precedenza assoluta.

7. Ai docenti inclusi nelle gradua-

VITERBO

La Segreteria Provinciale del Sindacato Sociale Scuola di Viterbo, d'intesa con il Segretario Nazionale, ha stabilito di costituire in provincia di Viterbo un settore sindacale di studenti universitari

Considerato che numerosi sono gli studenti universitari lavoratori, che numerosi sono anche gli studenti in possesso di titoli di studio che potrebbero consentire l'assolvimento di attività professionali, considerato infine che quelli universitari sono gli studenti terminali che precedono l'inserimento nel mondo del lavoro, si ritiene per tutte le suddette motivazioni, legittima, opportuna e pertinente l'iniziativa che si va ad intraprendere.

Il settore universitario, pur essendo a pieno titolo inserito nel sindacato ed essendo soggetto al coordinamento della segreteria provinciale, opererà con ampia autonomia e con proprio organo direttivo.

Le iscrizioni potranno essere effettuate il mercoledì dalle ore 18,30 alle ore 19,30 nella sede sindacale di Via della Cava, 20.

La segreteria provinciale

DIRITTI MINISTERIALI

rie aggiuntive di concorsi per soli titoli sono conferite nomine per supplenza con priorità rispetto agli aspiranti, anche abilitati, privi del diritto di precedenza assoluta. La precedenza di cui al presente comma, attribuita nell'ambito della sola classe di concorso per la quale è stata conseguita l'abilitazione richiesta per l'inclusione in graduatoria aggiuntiva, opera dopo le previste dal precedente comma.

8. Limitatamente all'anno scolastico 1991/92, i docenti aventi diritto di precedenza assoluta derivante dall'inclusione in graduatoria di concorso per soli titoli (precedenza assoluta di tipo nonchè i docenti aventi diritto di precedenza assoluta derivante dall'inclusione nelle graduatorie aggiuntive concorsi per soli titoli (precedenza assoluta di tipo B1) debbono presentarsi entro il 20 agosto 1991 apposta domanda al Provveditore agli Studi della provincia di inserimento in graduatoria di supplenza ed ai Capi d'istituto delle cui graduatorie sono ugualmente chiusi. I docenti predetti debbono, in tale domanda, dichiarare sotto la responsabilità personale, il possesso dello specifico requisito che dà titolo alla precedenza e attribuita nelle relative graduatorie rispettivamente dal Provveditore agli Studi e dai singoli Capi di Istituto con procedura manua-

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Direzione generale Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale
 Direzione generale Istruzione Tecnica
 Direzione generale Istruzione Professionale
 Direzione generale Istruzione Secondaria 1 grado
 Ispettorato Istruzione Artistica
 Ispettorato Istruzione Fisica e Sportiva
 Servizio Scuola Materna

Circol. n. 233
 Prot. n. 3607
 Roma, 1 agosto 1991

OGGETTO: A.S. 1991/92: Nomine in ruolo ed assegnazione della sede al personale docente della scuola matera elementare e secondaria, compresi i corsi artistici e gli istituti d'arte, ed al personale educativo.

Ai fini delle nomine in ruolo ed assegnazione della sede per l'anno scolastico 1991/92 al personale docente di cui all'oggetto, si richiamano le disposizioni impartite con la C.M. n. 210 del 17/7/90 relativa alle nomine ed all'assegnazione di sede al personale di cui sopra per l'a.s. 1990/91, con le seguenti precisazioni ed integrazioni.

A - Posti disponibili per le nomine in ruolo -

Restano fermi gli accantonamenti posti, all'inizio e nel corso dell'anno 1990/91, per i docenti inclusi con riserva nelle graduatorie nazionali.

Qualora alcuni casi di riserva si siano sciolti in senso positivo il posto accantonato sarà conferito dal Ministero, quale nomina in ruolo ai sensi dell'art. 8/bis della legge 426/88, al docente, già incluso in graduatoria con riserva, per il quale il posto era stato accantonato.

Qualora, invece, vi siano riserve accantonate in senso negativo, ovvero sia stato il contenzioso in atto per rinuncia al ricorso o per altra causa, i relativi posti saranno accantonati prioritariamente per le nomine in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie nazionali; nel caso non si renda necessario utilizzarli per i docenti inclusi in graduatorie essi andranno ad aggiungersi al contingente delle disponibilità, relative all'a.s. 91/92, per le nomine in ruolo dei vincitori dei con-

corsi per soli titoli e dei concorsi per titoli ed esami.

Per gli adempimenti di cui ai due precedenti capoversi i Provveditori agli Studi dovranno comunicare alle Direzioni Generali ed Ispettorati interessati o al Servizio per la Scuola Materna entro il 5 settembre 1991 i nominativi dei docenti già inclusi con riserva nelle graduatorie nazionali, per i quali la riserva si sia sciolta in senso positivo da quelli per i quali la riserva sia sciolta in senso negativo.

Si conferma che, come per l'a.s. 90/91, il contingente delle disponibilità relative all'A.S. 1991/92, comprensivo sia delle cattedre e posti residuati dopo le operazioni di trasferimento e passaggi, sia delle cosiddette disponibilità sporadiche — ed eventualmente integrate secondo quanto previsto nei precedenti capoversi — verrà ripartito a metà tra le nomine in ruolo dei docenti vincitori dei concorsi per soli titoli e dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami, previo eventuale recupero dei posti, qualora non sia stato completato nell'a.s. 1990/91, a favore del contingente per le nomine in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge 27 dicembre 1989, n. 417 (1).

Si precisa che, qualora i Provveditori agli Studi non abbiano ancora proceduto ad effettuare le nomine in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie aggiuntive di cui all'art. 11, comma 3, della L. 27/12/1989, n. 417, utilizzando, secondo quanto disposto dalla C.M. n. 90 del 30/3/1991, tali posti andranno aggiunti al contingente relativo al concorso per soli titoli che verrà determinato per l'anno scolastico 1991/92 secondo quanto sopra precisato.

Per quanto concerne i criteri di conferimento dei posti di sostegno nei confronti dei docenti sopraccitati, che sono già in possesso del titolo di specializzazione o che lo conseguiranno nel corso dell'anno a.s. 1990/91, si fa rinvio alle disposizioni impartite con la C.M. n. 219 del 16/7/1991 (2).

Il termine di cui alla C.M. n. 210 del 26 luglio 1990, entro il quale i Provveditori agli Studi devono comunicare al Sistema informativo gli eventuali aggiornamenti ed integrazioni alle disponibilità, intervenuti entro il 1 settembre 1991, è fissato improrogabilmente al 5 settembre 1991.

B - Operazioni di competenza dell'Amministrazione centrale -

Non appena il Sistema informativo avrà elaborato i dati relativi alla disponibilità le Direzioni Generali, gli Ispettorati interessati ed il Servizio per la Scuola Materna procederanno alle operazioni di assegnazione alla provincia dei docenti inclusi nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8/bis della legge 426/88, dandone comunicazione ai Provveditori agli Studi secondo le modalità seguite per gli a.s. 1989/90 e 1990/91.

C - Operazioni di competenza dei provveditori agli Studi -

Fermo restando l'ordine delle operazioni di cui alla C.M. del 26 luglio 1990, i Provveditori agli Studi, dopo aver provveduto all'assegnazione della sede agli insegnanti nominati in ruolo ed assegnati alla Provincia dal 1/9/91, per effetto dell'inclusione nella graduatoria nazionale di cui all'art. 8/bis della legge 426/88, e prima di procedere alle nomine in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, effettueranno le nomine in ruolo dei docenti che siano risultati vincitori dei concorsi per titoli ed esami espletati prima dell'inizio dell'a.s. 1991/92.

Per quanto concerne le nomine in ruolo dei docenti vincitori dei concorsi per soli titoli, si ribadisce che dovranno

essere nominati prioritariamente i docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi stessi indetti in data 12/7/1989 e, solo in caso di esaurimento di tali graduatorie, si procederà alle nomine in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie aggiuntive di cui all'art. 11, comma 3, della legge 417/89.

(1) Qualora il numero complessivo delle cattedre di cui al presente capoverso sia dispari, anche per l'a.s. 1991/92 si effettuerà l'arrotondamento per eccesso a favore del contingente destinato al concorso per soli titoli se soltanto su tale contingente per detto anno scolastico verranno effettivamente disposte nomine.

Viceversa, l'arrotondamento per eccesso verrà effettuato a favore del contingente destinato al concorso per titoli ed esami, se lo stesso sia stato espletato prima dell'inizio dell'anno scolastico 1991/92 e si possano, quindi, effettivamente disporre nomine dei vincitori.

(2) Le disposizioni dettate con la presente circolare, quindi, completano quelle contenute nella C.M. n. 219 del 16/7/1991.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Gabinetto - Uff. Testi Unici

Circolare n. 235
 Prot. n. 4893/120/MS
 Roma, 1 agosto 1991

OGGETTO: Raccolta coordinata delle circolari ministeriali relative al personale della scuola eletto a funzioni pubbliche. Situazione aggiornata al 4 maggio 1991.

Si fa seguito alla circolare n. 62 del 9 marzo 1991 con la quale erano state segnalate alcune omissioni materiali avvenute in sede di stampa del supplemento ordinario al B.U. - parte I - n. 49-50 del 6-13 dicembre 1990 contenente la precedente raccolta, pari oggetto, aggiornata al 17 novembre 1990.

Nel supplemento ordinario n. 1 al B.U. - parte I - n. 21-22 del 23-30 marzo 1991 è stata pubblicata la nuova raccolta coordinata dalle disposizioni ministeriali - preceduta dai testi normativi - che disciplinano la posizione del personale delle scuole eletto a funzioni pubbliche, aggiornata al 4 maggio 1991.

La raccolta in esame sostituisce integralmente quella precedente, aggiornata come già accennato, al 17 novembre 1990. Le copie del relativo Bollettino Ufficiale sono state trasmesse agli Uffici e alle istituzioni scolastiche destinatarie direttamente dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Gabinetto - Uff. Testi Unici

Circolare n. 236
 Prot. n. 4894/121/MS
 Roma, 1 agosto 1991

OGGETTO: Raccolta coordinata dei testi normativi sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 e successive modificazioni). Situazione aggiornata all'11 aprile 1991.

Pervengono numerose richieste di copie del supplemento ordinario n. 1 al B.U. - parte I - n. 17-18 del 25 aprile - 2 maggio 1991 che pubblica la raccolta in oggetto.

Nell'informare che le limitate copie a disposizione di questo Gabinetto, in aggiunta a quelle già inviate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato direttamente i vari destinatari, sono esaurite, si fa presente che lo scrivente sta valutando la possibilità di procedere ad una nuova stampa della raccolta.

A tal fine, richiamando anche quanto già espresso nella circolare n. 162 del 13 giugno 1991, si prega di far conoscere le eventuali imperfezioni riscontrate nella consultazione della raccolta, entro 15 giorni dal ricevimento della presente.

DIRITTI SINDACALI

Prot. 2176 del 22/4/1991

OGGETTO: Assenze del personale docente dalle attività connesse con il funzionamento della scuola (D.P.R. 399/88 comma 3 e 5 dell'art. 14 e art. 16).

Si fa riferimento alla nota sopradistinta riguardante il caso di un insegnante elementare che, in servizio nelle ore antimeridiane, non è stata presente nella seconda parte pomeridiana dell'impegno di lavoro, adducendo a giustificazione motivi di salute documentati con certificazione medica a corredo della domanda di congedo straordinario. Il quesito verte sull'ammissibilità del congedo per una sola parte della giornata di lavoro. Sembra, al riguardo, preliminarmente utile chiarire che, secondo i principi generali, una assenza per gravi motivi debitamente documentati è da considerare giustificabile. Per quanto attiene all'istituto giuridico cui ricondurre la richiesta relativa è da tenere presente che la prestazione del servizio, ancorchè articolato in due frazioni distinte nell'arco della giornata, costituisce un "unicum". Allorchè, quindi, parte della prestazione lavorativa sia stata regolarmente resa, non potrà farsi conveniente ricorso alla richiesta di congedo straordinario per gravi motivi limitatamente alla parte di essa non resa. L'assenza pomeridiana, giustificata nei termini di cui sopra, dovrà, quindi, più pertinentemente essere assimilata ad una interruzione della prestazione per sopravvenuto stato di necessità (in ciò soccorre in fattispecie verificabile in caso di accertamento malore dell'insegnante nel corso del servizio sia esso antimeridiano che pomeridiano).

Resta, ovviamente, salva la facoltà dell'Amministrazione di porre in essere le consuete opportune iniziative per l'accertamento dei fatti. (Il Direttore Generale).

FACOLTA' DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI DI VITERBO: un'occasione culturale da potenziare e tutelare

(continua da pag 1)

iscritti a questa facoltà; la quale forse non avrebbero scelto se fosse stata semplicemente e riduttivamente una "facoltà umanistica che si avvale anche di supporti scientifici".

Se si accetta questo punto di vista non si possono avere prevenzioni nei confronti dei titoli di accesso, ritenendo che a questa facoltà dovrebbero iscriversi solo coloro che abbiano già fatto studi di latino ed eventualmente di greco. Prevenzioni, d'altra parte, pare che non ci siano nei confronti di coloro che non possiedono una base di conoscenze di chimica o di storia dell'arte, pur essendo numerose le discipline dell'ordinamento didattico che trattano di queste materie. La legge non ha posto preclusioni, ha reso libero l'accesso a chiunque possieda un diploma di scuola media superiore, lasciando evidentemente all'Università il compito di fornire a "tutti" gli studenti gli strumenti che li mettano in grado di acquisire la preparazione necessaria al superamento delle prove d'esame dei vari insegnamenti. Questo in parte è stato fatto; a cosa servirebbero infatti i "Complementi di Chimica" ed i "Complementi di Fisica" se non a dare una preparazione preliminare, a chi già possiede, per affrontare adeguatamente discipline

come "Chimica del restauro", "Chimica dell'ambiente", ecc.?

Quale impedimento di carattere concettuale si oppone a fare qualcosa di analogo nei confronti di "Letteratura latina" e "Letteratura greca"? Cosa si potrebbe proporre in concreto? Quello che hanno già fatto altre sedi universitarie (Roma, Bologna) per gli studenti della facoltà di Lettere non provenienti dal liceo classico: corsi propedeutici. Di quale durata? Della durata necessaria.

Ci si augura che per far ciò le difficoltà siano solo di carattere organizzativo ed economico e quindi risolvibili col tempo e la buona volontà. Se le difficoltà fossero invece di altro tipo si arriverebbe presto al dimezzamento del numero degli iscritti, che potrebbe anche essere un vantaggio per la diminuzione degli oneri didattici e di gestione ma la cosa costituirebbe certamente una grande occasione perduta sul piano culturale e porterebbe la nuova Facoltà ad attenuare la sua funzione di "polo di richiamo per la nuova popolazione studentesca che, a partire dal '92, si caratterizzerà (come ha scritto Mauro Cristofani, Presidente del Comitato Tecnico Ordinario della Facoltà) per la sua dimensione europea".

GIUSEPPE OCCHINI

ELEZIONI SCOLATICHE

(continua da pag. 1)

parte delle ore di educazione civica alla lettura e al commento del decreto delegato 416 del 1974, che i presidi avranno cura di distribuire in copia agli insegnanti e agli studenti.

I direttori didattici e i presidi, inoltre, come già avvenuto in occasione delle precedenti elezioni, dovranno indirizzare ai genitori degli alunni (o a chi ne fa le veci), nella settimana che precede il giorno delle votazioni, una lettera di invito a partecipare alle elezioni, nella quale, oltre a spiegare riassuntivamente gli organi che devono essere eletti, le competenze più rilevanti di ciascuno di essi e le modalità di espressione del voto e delle preferenze, si ricordi, con l'occasione, ai genitori che hanno più figli iscritti in scuole diverse dello stesso distretto e della stessa provincia, che essi hanno il diritto di recarsi a votare in tutte le scuole frequentate dai figli per l'elezione del consiglio di circolo o di istituto. In quella frequentata dai figli per l'elezione del consiglio di circolo o di istituto. In quella frequentata dal figlio minore d'età (e solo in quella) voteranno, però, anche per il consiglio di distretto e per il consiglio scolastico provinciale. Specifiche annotazioni in tal senso, comunque, dovranno comparire negli elenchi degli elettori, secondo le istruzioni già impartite con la ricordata circolare 163.

La predetta comunicazione sarà inviata tempestivamente per il tramite degli alunni e dovrà essere restituita alla scuola, non oltre il terzo giorno che precede le votazioni, un'apposita sezione della lettera firmata per ricevuta da almeno uno dei genitori (o da chi ne fa le veci), a garanzia dell'avvenuta ricezione.

Il compito di controllare la restituzione del predetto tagliando sarà svolto dagli insegnanti classe per classe. Ampia e tempestiva diffusione dovrà essere, inoltre, data nelle singole scuole e con le modalità ritenute più idonee da parte dei presidi e dei direttori didattici, allo scadenzario dei principali adempimenti elettorali, allegato alla presente ordinanza.

Durante il periodo della propaganda elettorale dovrà essere consentito ai genitori, sia come singoli sia attraverso le associazioni di categoria, di distribuire nella scuola materiale propagandistico, evitando, comunque, che persone esterne alla scuola si rechino nelle classi e contattino direttamente gli alunni nelle ore di lezione. Il materiale da distribuire dovrà essere consegnato ai direttori didattici e ai presidi, ai quali spetterà di decidere le più opportune e sollecite forme di distribuzione attraverso il personale della scuola.

Dovrà essere consentito, infine, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni dei genitori riconosciute, alle associazioni professionali ed ai gruppi presentatori di liste elettorali di tenere riunioni nei locali scolastici, allo scopo di approfondire il valore e il significato delle elezioni degli organi collegiali. I direttori didattici e i presidi, a tal fine, autorizzeranno dette riunioni da tenersi nelle ultime due ore di lezione e nel periodo compreso tra il 25 ottobre e il 22 novembre 1991.

Le SS.LL. sono invitate a compiere gli atti di competenza, tra i quali, preliminarmente, la definizione della consistenza numerica del consiglio scolastico provinciale, con la trasmissione e l'elaborazione dati del Ministero delle notizie richieste con gli appositi prospetti, diramati dal predetto centro, e ad impartire, con la massima tempestività, le necessarie istruzioni agli organi delle scuole dipendenti, dandone idonea diffusione all'inizio dei procedimenti elettorali, per consentire il puntuale e rapido avvio dei procedimenti medesimi.

Si ricorda, inoltre, che alle elezioni per gli organi di livello superiore (consigli distrettuali e scolastici provinciali) partecipano anche le componenti delle scuole non statali parificate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate, nelle quali, devono già essere costituite o rinnovate le commissioni elettorali, secondo le istruzioni della citata circolare 163.

Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 4 dell'O.M. 217 del 15 luglio

1991 i Provveditori agli studi, contestualmente all'indizione delle elezioni del consiglio scolastico provinciale, devono inviare al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale - Div. X, la richiesta di designazione dei rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole non statali, parificate, parificate legalmente riconosciute e materne non statali vigilate. Per i docenti la richiesta dovrà specificare la ripartizione dei posti tra i diversi ordini di scuole (materne, elementari, medie, secondarie di II grado ed artistica) proporzionalmente alla loro consistenza numerica. Le schede elettorali e i modelli A e B, da utilizzare per la verbalizzazione delle operazioni di votazione e scrutinio presso ciascun seggio, dovranno essere conformi al modello allegati alle predette OO.MM.

Si precisa che le operazioni di stampa e di distribuzione saranno effettuate, per il rinnovo dei consigli scolastici provinciali, direttamente dalle SS.LL. per tutte le scuole della provincia, mentre quelle relative alle elezioni distrettuali, saranno compiute dai rispettivi distretti; per il rinnovo dei consigli di circolo-istituto provvederanno, infine, come nelle precedenti elezioni, le singole scuole. Le SS.LL. comunque, avranno cura di accertare, al momento opportuno, che i distretti scolastici e le scuole abbiano predisposto il materiale necessario in tempo utile, ricordando che, come nei precedenti turni elettorali triennali, dovranno provvedere direttamente alla stampa ed alla fornitura del materiale medesimo, in caso di difficoltà operative delle singole istituzioni scolastiche.

Si ritiene opportuno ricordare che, per facilitare l'espressione del voto, le schede elettorali, in cui dovranno essere prestampati i nominativi dei candidati, siano stampate, su istruzione delle SS.LL. da impartire tempestivamente anche agli uffici distrettuali e alle singole scuole, in colori diversi in relazione agli organi da eleggere. Si dispone in proposito che le schede per le elezioni del consiglio di circolo-istituto siano di colore bianco, mentre quelle del consiglio di distretto saranno verdi e, infine, rosse quelle per il consiglio scolastico provinciale.

Per ciò che concerne le spese relative alle operazioni predette, si precisa che esse potranno essere disposte sui fondi, che saranno assegnati sul capitolo 1135 e si fa riserva di istruzioni specifiche.

Come già avvenuto in occasione dei precedenti turni elettorali si dispone, inoltre, che il personale della scuola impegnato nelle commissioni elettorali, nei seggi e in qualità di rappresentante di lista, possa essere esonerato dal servizio per il tempo strettamente necessario alle operazioni di competenza delle commissioni medesime.

Il predetto personale, peraltro, oltre a quello in servizio negli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, facente parte delle commissioni elettorali e dei seggi, potrà recuperare in un giorno feriale il riposo festivo non goduto per gli adempimenti elettorali.

Le SS.LL. non mancheranno in proposito di vigilare, con la massima cura, che le operazioni in parola si svolgano con la massima rapidità e continuità, in modo da contenere ogni forma di assenza a scuola del personale utilizzato nelle commissioni e ricorderanno alle commissioni elettorali distrettuali e provinciali che i risultati provenienti dai singoli seggi devono essere sommati, senza che le commissioni stesse procedano ad una loro modifica.

Ad integrazione delle disposizioni vigenti, si dispone, per facilitare il compito della commissione elettorale provinciale, in particolare, e consentire ad essa di concludere il proprio lavoro di sommatoria dei risultati, inviati dai singoli seggi, nel termine di quindici giorni, che le SS.VV. affianchino alla predetta commissione, che conserva in pieno le proprie prerogative rappresentative e funzionali, unità di personale amministrativo dell'ufficio scolastico periferico da organizzare in gruppi di supporto (possibilmente tre gruppi di supporto, uno per la scuola elementare e materna, uno per la media, uno per gli istituti superiori).

Si richiamano anche le disposizioni nicare alle scuole e ai distretti i recapiti telefonici ed i nominativi delle persone impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (fonogramma n. 494/CA/97018/10 del 2 dicembre

Scuola e Lavoro

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - A. L. Crescitelli - M. D'Ascola - R. Iacobucci - D. Laddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Amministrazione

Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Litotip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 10 settembre 1991 - Stampato il 18 settembre 1991

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI

- 1) INDIZIONE DELLE ELEZIONI: entro il 15 settembre 1991
- 2) DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA NUMERICA DELLE COMPONENTI ELETTIVE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE contestualmente all'indizione delle elezioni
- 3) COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI ELETTORALI PROVINCIALI, DISTRETTUALI, DI CIRCOLO-ISTITUTO E DELLE SCUOLE NON STATALI PARIFICATE, PAREGG., LEG. RIC. E MATERNE NON STATALI VIGILATE entro il 60 giorno antecedente le votazioni (25 settembre 1991) - operazione già avviata con circ. 163 del 13 giugno 1991
- 4) COMUNICAZIONE DA PARTE DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI E PRESIDI ALLE COMMISSIONI ELETTORALI DEI NOMINATIVI DEGLI ELETTORI entro il 50 giorno antecedente le votazioni (5 ottobre 1991) - operazione già avviata con circ. 163 del 13 giugno 1991
- 5) FORMAZIONE ELENCHI ELETTORALI entro il 40 giorno antecedente le votazioni (15 ottobre 1991).
- 6) PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI dalle ore 9 del 38 giorno e non oltre le ore 12 del 28 giorno antecedente le votazioni: cioè dalle ore 9 del 17 ottobre alle ore 12 del 28 ottobre 1991
- 7) PROPAGANDA ELETTORALE dal 30 al 2 giorno antecedente le votazioni (dal 25 ottobre al 22 novembre 1991)
- 8) NOMINA DEI SEGGI non oltre il 5 giorno antecedente le votazioni
- 9) VOTAZIONI dalle ore 8 alle ore 12 del 24 aprile e dalle ore 8 alle ore 13,30 del 25 novembre 1991.

1977, ritrasmesse alle SS.LL. con telex 049193 del 7 dicembre 1977), in occasione dei precedenti turni elettorali, e che sono applicabili anche per le prossime votazioni del 24 e 15 novembre 1991. si riporta la parte dispositiva del citato fonogramma: "Pregasi disporre... che ai dipendenti pubblica amministrazione nominati presidenti et scrutatori aut rappresentanti di lista sia consentito beneficiare congedo straordinario aut permesso retribuito per il tempo strettamente necessario alle operazioni elettorali e di scrutinio".

Le SS.LL. non mancheranno, peraltro, di costituire immediatamente nel proprio ufficio un gruppo di coordinamento delle operazioni elettorali, che sia in grado di fornire rapidamente alle scuole ed ai distretti del territorio tutto il necessario aiuto organizzativo e la consulenza normativa, nonché di tenere i rapporti con il servizio statistico di questo Ministero per la raccolta e la elaborazione dei risultati elettorali.

A tal fine le SS.LL. dovranno cooperanti nel gruppo di coordinamento costituito nel Provveditorato, alle quali rivolgersi in via esclusiva per chiari-

menti e richieste varie. Analoga comunicazione va data a questo Ministero (Dir. Gen. del Personale - Div. X e Servizio Statistico).

Per ogni utile informazione i responsabili dei gruppi di coordinamento predetti potranno, a loro volta, rivolgersi alla Direzione Generale del Personale - Div. X di questo Ministero, con esclusione assoluta di richieste, anche telefoniche, dirette dalle scuole al Ministero.

Si comunica, inoltre, che anche in questa tornata elettorale, con riserva di ulteriori specifiche istruzioni, questo Ministero procederà alla raccolta ed alla elaborazione dei risultati elettorali utilizzando il proprio sistema informativo.

Per le scuole aventi particolari finalità, di cui al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, si richiamano le disposizioni emanate con O.M. 3 agosto 1977 inviate alle SS.LL. con C.M. n. 218 prot. n. 1820 del 4 agosto 1977.

Si confida in proposito, per la riuscita della complessa procedura, nel particolare impegno e collaborazione delle SS.LL.

CORSI DI LINGUA TEDESCA

ISTITUTO AUSTRIACO (O.K.I.)

Anche quest'anno l'Istituto di cultura Austriaco (Oesterreichisches Kulturinstitut) si appresta ad iniziare la propria attività annuale con i corsi di lingua tedesca. Il corso completo è suddiviso in 4 anni. Nei primi 3 anni si insegna prevalentemente lingua e grammatica, il 4 anno è dedicato alla conversazione. In ogni anno di studio vengono effettuate 100 ore di lezioni, suddivise in 4 ore settimanali con frequenza bisettimanale.

Possano essere ammessi al corso coloro i quali abbiano già compiuto il 16 anno di età alla data dell'iscrizione. Per i ragazzi da 10 fino a 16 anni si organizzano corsi a parte.

Vi è inoltre la possibilità di un corso di 50 ore con lezioni settimanali di due ore.

Tutte le insegnanti sono austriache ed hanno una perfetta conoscenza della lingua italiana.

Le iscrizioni si effettueranno presso la sede dell'Istituto in Viale Bruno Buozzi 113 dove si può fare riferimento anche per avere ulteriori informazioni: telefonare alla Segreteria dei corsi nella sede dell'Istituto al mattino dopo il 23 settembre n. 06/3224705

ASSOCIAZIONE PER L'AMICIZIA ITALO-GERMANICA

Il settore Culturale dell'Associazione per l'Amicizia Italo-Germanica organizza per il suo XX Anno Culturale 1991-92 i corsi di lingua tedesca per principianti e progrediti. le lezioni saranno tenute da insegnanti di madre lingua.

Per informazioni rivolgersi a: Palazzetto delle Arti, via di Ripetta n. 41, Roma (Tel. 3612327, Ore 9,30 - 13, 17,30 - 21 escluso sabato).